


**SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI UNA LINEA DI RITARDO
PER IL PROGETTO FERMI@ELETTRA.**

L'anno 2010, il giorno _____ (_____) del mese di _____, presso la sede di SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A., Località Basovizza, Strada Statale 14, km. 163,5 in Area Science Park, 34149 Trieste - Italia

Premesso che:

- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha costruito ed ora gestisce il Laboratorio di luce di sincrotrone di terza generazione ELETTRA;
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A., avendo la necessità di acquisire n. 1 (una) linea di ritardo per il progetto Free Electron Laser, ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 57, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente schema di contratto e negli atti di gara sottorichiamati;
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha inviato a _____ in data _____ una Lettera d'Invito C.I.G. n.05302285FB in allegato sub n. _____, riguardante la progettazione di dettaglio, la costruzione e i collaudi della linea di ritardo da realizzare secondo le modalità descritte nella Specifica Tecnica "Specifiche tecniche per la produzione della linea di ritardo per il progetto FERMI@Elettra" rif. 42768 rev 1 di data 08/09/2010 in allegato <sub n. _____> _____ rispondeva inviando l'offerta rif. _____ con annessi debitamente compilati gli allegati _____;
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha esaminato le proposte ricevute e, tenuto conto dei criteri di valutazione contenuti nella Lettera d'invito, ha individuato l'offerta di _____, in allegato <sub n. _____>, come la migliore proposta tecnico-commerciale per la fornitura di una linea di ritardo per il progetto Free Electron Laser come risulta dal verbale n. _____ di data _____ in allegato <sub n. _____>
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. in data _____ ha comunicato a _____ via fax (Prot. _____) in allegato sub n. _____ l'esito della gara e l'aggiudicazione della fornitura.



ciò tutto premesso e considerato

TRA

SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A. (di seguito denominata "ST") con sede in Trieste, località Basovizza, Strada Statale 14, km. 163,5 in Area Science Park, rappresentata dal prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma il 14/07/1955, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Amministratore Delegato e quindi Legale Rappresentante della Società;

E

_____ (di seguito denominato "Appaltatore") con sede in _____, _____ n. _____, in persona del _____ Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso _____,

tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

ST affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione di n. 1 (una) linea di ritardo per il progetto Free Electron Laser FERMI@Elettra comprensivo di movimentazione e supporti, di seguito denominato anche come "Linea di ritardo" (esclusi dalla fornitura tutti gli elementi ottici, fotodiodo ed elettronica di acquisizione e controllo) e la sua consegna presso la sede di ST stessa.

I requisiti tecnici della suddetta Linea sono indicati nella Specifica Tecnica "Specifiche tecniche per la produzione della linea di ritardo per il progetto FERMI@Elettra" rif. 42768 rev. 1 di data 08/09/2010 in allegato <sub n. _____> (di seguito "Specifica Tecnica") al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e nell'offerta tecnica prodotta dallo stesso Appaltatore ed allegata <sub n. ____> al presente atto pure quale sua parte integrante e sostanziale.

La fornitura, che dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto nelle sopra menzionata Specifica Tecnica, comprende:

- la progettazione meccanica e da vuoto per soddisfare le richieste descritte nella Specifica Tecnica;

- la realizzazione di tutti i disegni esecutivi che diventeranno proprietà di ST;
- la realizzazione di tutte le componentistiche meccaniche, supporti e movimentazione atte a garantire le richieste specificate in questo documento;
- la realizzazione dei test di accettazione presso la fabbrica del costruttore o presso una sede da lui scelta;
- la spedizione di tutti i componenti meccanici, supporti, movimentazioni presso ST, con tutte le flange da vuoto chiuse, e con tutte le componenti da vuoto trasportate in atmosfera protetta.

La Linea come sopra descritta si intende nuova di fabbrica e sarà consegnato DDP (Delivery Duty Paid - I.V.A. esclusa secondo Incoterms 2000) alla sede di ST.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI CONSEGNA

L'Appaltatore si obbliga a consegnare a ST la linea di ritardo nelle caratteristiche tecniche previste secondo le modalità e tempistiche descritte nel Piano Tempi allegato <sub n. ____> e nell'offerta economica allegata <sub n. ____> al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna della fornitura oggetto del contratto, non preventivamente concordati per iscritto tra le Parti, dovranno essere immediatamente comunicati al Committente, che, salvo casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 9.

ART. 4 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto, è fissato, come da offerta economica allegata <sub n. ____>, in complessivi € _____ (Euro _____) + I.V.A. in misura di legge (non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza).

Il corrispettivo pattuito è comprensivo di spese di imballaggio, trasporto ed assicurazione.

Il Committente si obbliga ad effettuare i pagamenti secondo le seguenti modalità:

- 30% del corrispettivo totale alla approvazione scritta da parte di ST dei disegni esecutivi;
- 40% del corrispettivo totale alla consegna presso ST della Linea;
- 30% del corrispettivo totale a saldo alla sottoscrizione, da parte di ST, del verbale di accettazione finale della Linea (da effettuarsi entro e non oltre due mesi dalla data di consegna) di cui al successivo articolo 7.

Tutti i pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni data fattura a mezzo bonifico sul conto corrente bancario n. _____ intestato a _____, presso la _____, filiale di _____ via _____, n. ____ coordinate bancarie cod. CAB. _____, cod. ABI _____, CIN _____.

Le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto, sono i Signori :

- _____ - veste rappresentativa: _____
- _____ - veste rappresentativa: _____

Le fatture dovranno essere inviate a:

Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
S.S. 14 km 163,5 in Area Science Park
34149 - Basovizza Trieste - ITALIA

Alla c. a. di _____

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 5 RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente Contratto.

Tutta la documentazione tecnica realizzata contestualmente ai termini del presente contratto di fornitura, rimarranno di esclusiva proprietà di ST.

Salvo autorizzazione scritta da parte di ST, l'Appaltatore non potrà utilizzare la documentazione tecnica sopracitata per alcun altro scopo.

L'Appaltatore riconosce il carattere confidenziale di tutta la documentazione tecnica realizzata contestualmente ai termini del presente contratto di fornitura e conseguentemente si impegna:

- 1) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, la documentazione tecnica trasmessa da ST senza il preventivo espresso consenso scritto di ST stessa;
- 2) a non utilizzare né in tutto né in parte, la documentazione tecnica per fini diversi dalla preparazione ed esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto;
- 3) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, la documentazione tecnica oggetto del presente contratto, indipendentemente dall'esecuzione dello stesso o meno.

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo ed a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, conservata in atti, emessa in data __. __. __ da _____ ed allegata <sub n. ____ >, per l'importo di Euro _____ pari al _____ del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

La polizza contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. ed è pienamente operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

L'Appaltatore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, di tutte le autorizzazioni, concessioni ed accordi necessari all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto in conformità a tutto quanto previsto nel presente Contratto.

L'Appaltatore ha prodotto inoltre la polizza emessa dalla Compagnia di assicurazioni _____ in data _____ sub n. _____, conservata in atti, a copertura della responsabilità civile per danni che, nel corso dell'appalto potrebbero essere cagionati a cose e persone per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) con durata sino alla conclusione delle attività dedotte in appalto.

ART. 7 COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

Entro 2 (due) mesi dalla consegna della Linea presso ST, sarà effettuato il collaudo di accettazione a cura di ST relativo alla fornitura oggetto del presente Contratto nelle modalità dettagliate nelle Specifiche tecniche allegate <sub n. ____>.

L'esito dei test di conformità della linea di ritardo sarà riportato in idoneo verbale di accettazione sottoscritto tra le Parti ove alle operazioni dei test sia presente l'Appaltatore o un suo delegato. Laddove l'Appaltatore non sia presente, ST invierà il verbale all'Appaltatore a mezzo raccomandata a.r. e l'Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad ST entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Nel caso di mancato superamento del test di accettazione relativo alla linea di ritardo, l'Appaltatore dovrà provvedere a renderlo conforme alle specifiche tecniche e/o a sostituirlo a propria cura e spese entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione scritta di mancato superamento da parte di ST. L'Appaltatore sarà responsabile di organizzare e sostenere le spese per l'esecuzione di un intervento locale di riparazione o, nel caso in cui si rendesse necessario, per il trasporto presso la propria sede, per la necessaria riparazione e/o messa a punto.

Nel caso in cui entro detto termine non venga effettuato l'intervento o nel caso di esito negativo anche del secondo test di accettazione presso ST, ST si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con una comunicazione da inviarsi all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni.

ART. 8 GARANZIA

L'Appaltatore si obbliga a garantire che la fornitura oggetto del presente Contratto sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata.

La garanzia applicata alla fornitura è pari ad un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di accettazione formale di cui al precedente art. 7.

Durante il periodo di garanzia, tutte le eventuali spese e/o costi da sostenere per riparazioni o

la sostituzione di uno o più dei componenti, saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 9 PENALITÀ

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al precedente articolo 3, ST si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € 150,00 (Euro centocinquanta/00).

Le penali di cui sopra verranno detratte dai crediti maturati dall'Appaltatore ovvero daranno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino alla concorrenza del corrispondente importo, con il conseguente obbligo per l'Appaltatore di provvedere alla sua immediata reintegrazione.

Il Committente si riserva in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento delle maggiori indennità, qualora i danni causati dai ritardi stessi per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

Qualora l'importo singolo o complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale il Committente, ai sensi di legge, avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento per maggiori danni causati dai ritardi rispetto al suddetto termine di ultimazione.

ST potrà rifiutare la fornitura qualora essa non risulti corrispondente alla Specifica Tecnica allegata <sub n. ___> oppure non risponda alle previsioni dell'offerta, approvvigionandosi da terzi e addebitando il maggior costo all'Appaltatore.

Art. 10 SUBAPPALTO

L'Appaltatore può ricorrere al subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 11 FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno responsabili per eventuali ritardi nell'esecuzione del Contratto qualora ciò sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale e, più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte interessata dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

ART. 12 NORME ANTINFORTUNISTICHE E SCAMBIO DEI DOCUMENTI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione legislativa e normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

È facoltà del Committente richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse.

Il personale impiegato dovrà operare esclusivamente in base alle istruzioni del Referente dell'Appaltatore presente sul luogo, che dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.

Si intende che il personale impiegato dall'Appaltatore è a conoscenza dei rischi derivanti dalla propria attività, ha a disposizione i mezzi di prevenzione necessari, osserverà tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed è coperto dalle assicurazioni di legge.

Come stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Committente e l'Appaltatore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto o che siano dovuti alle interferenze con le attività del Committente o di altre imprese.

In particolare, nei casi previsti dalla legislazione vigente, il Committente provvede alla redazione del DUVRI "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza"; in tali casi l'Appaltatore è tenuto ad attuare le misure di prevenzione e protezione, finalizzate ad evitare rischi da interferenza, indicate nel medesimo documento che viene allegato alla documentazione relativa all'appalto.

Per ottemperare agli obblighi di informazione nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che si trovano nella necessità di operare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, all'interno del sito web del Committente, nel capitolo dedicato alle informazioni per le ditte appaltatrici esterne, nella sezione "Occupational Health & Safety" (<http://www.elettra.trieste.it/Safety/index.php?n=Main.Ditte>), sono resi disponibili i seguenti documenti:

MANUALE DI SICUREZZA SUL LAVORO PER DITTE ESTERNE, PIANO DI EMERGENZA DI ELETTRA.

L'Appaltatore è tenuto a prendere visione di quanto contenuto nei documenti di cui sopra, a compilare l'apposita lettera di consegna disponibile sul medesimo sito web, da restituire compilata e controfirmata al Servizio di Prevenzione e Protezione prima dell'avvio dei lavori, e ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e protezione riportate nei documenti citati.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, fornire al Committente i propri documenti di sicurezza utili per la reciproca informazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Per avere accesso al sito del Committente l'Appaltatore è tenuto a fornire un elenco, da aggiornarsi ad ogni variazione, dei nominativi dei propri dipendenti coinvolti nelle attività lavorative previste e degli eventuali mezzi d'opera necessari con i relativi dati (marca, targa, etc.).

Tali elenchi e successivi aggiornamenti dovranno essere inviati al Servizio di Prevenzione e Protezione utilizzando i seguenti riferimenti:

Fax (su carta intestata) ai numeri: +39-040/375 8029 oppure +39-040/938 0902

E-Mail: SPP@elettra.trieste.it

I lavoratori che risultino regolarmente segnalati potranno avere accesso al sito del Committente durante il normale orario di lavoro e previa presentazione di un documento di identità.

ART. 13 VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Ciascuna Parte si impegna a tenere l'altra manlevata ed indenne da qualsivoglia pretesa di terzi in merito ad asserite violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale verificatasi nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Analogamente ciascuna Parte terrà l'altra manlevata ed indenne da ogni pretesa avanzata da terzi, ivi compresi i propri dipendenti, per danni di qualsivoglia natura verificatisi nel corso dell'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

ART. 14 COMUNICAZIONI

Ciascuna Parte nomina un proprio referente, cui affida il compito di coordinare e verificare lo svolgersi delle attività previste nel presente Contratto e gestire le comunicazioni tra le Parti stesse.

I referenti tecnici nominati dalle Parti sono:

Per il Committente:

e-mail: _____

tel: +39 040 3758 _____

fax: +39 0409380 _____

SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A.

S.S. 14, km 163,5 in Area Science Park

34149 Basovizza - TRIESTE - ITALIA

Per l'Appaltatore:

e-mail: _____

tel: _____

fax: + _____

Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti.

**ART. 15 RISOLUZIONE DAL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA**

Fermo quanto previsto dall'articolo 7, il Committente potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto in qualsiasi momento per grave inadempimento

dell'Appaltatore ovvero per reiterate carenze nella fornitura imputabili allo stesso Appaltatore, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di ogni danno diretto ed indiretto che da tale inadempimento possa derivare.

Il presente Contratto dovrà, inoltre, considerarsi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile italiano in caso di fallimento dell'Appaltatore o altra situazione analoga, di perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di cessione del Contratto anche parziale a terzi, ovvero nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 9.

ART. 16 CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Contratto.

Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, le Parti concordano fin d'ora che ogni eventuale controversia sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste.

ART. 17 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno acquisiti in occasione del presente rapporto contrattuale verranno trattati unicamente in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.

I dati personali saranno trattati: mediante strumenti manuali, informatici e telematici; da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; con l'impiego di misure di sicurezza comunque idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a: professionisti o consulenti, istituti di credito e di assicurazione, società di recupero crediti.

Le Parti prendono reciprocamente atto che l'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce specifici diritti in materia.

In particolare le Parti potranno ottenere dal Titolare competente: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; la conoscenza dell'origine dei dati stessi, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; gli estremi identificativi del Titolare; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l'interesse, l'integrazione dei dati stessi; infine, ciascuna Parte ha diritto di opporsi, per motivi legittimi ed in forma scritta, al trattamento operato dall'altra Parte.

Per il Committente il Titolare del trattamento è Sincrotrone Trieste S.C.p.A., nella figura dell'Amministratore Delegato Prof. Alfonso Franciosi.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è _____

Art. 18 RINVIO

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente atto e dai relativi allegati, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.

ART. 19 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, incluse le spese bancarie relative ai pagamenti – con la sola esclusione dell'I.V.A. – inerenti e derivanti dal presente Contratto sono e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore incluse quelle per riproduzioni, disegni ed elaborati vari.

ART. 20 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Qualora si riscontrino disposizioni alternative e/o contrastanti fra i diversi documenti le Parti si atterrano a quanto contenuto nei documenti sotto elencati in ordine di priorità:

1. Specifica Tecnica "Specifiche tecniche per la produzione della linea di ritardo per il progetto FERMI@Elettra" rif. 42768 rev.1 di data 08.09.2010;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. Verbale di negoziazione.

ART. 21 DISPOSIZIONI FISCALI

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, sarà registrato a cura della Parte richiedente soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, _____

PER SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A.

Prof. Alfonso Franciosi
Amministratore Delegato

PER L'APPALTATORE
